



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL' INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO**

Via Carlo Felice – 321/A 09025 SANLURI (CA)
Tel.. 070 9350336 - C.M. CAIC83900V - C.F.:91013580922
caic83900v@pec.istruzione.it – caic83900v@istruzione.it

Circolare n.162

Sanluri, 16/04/2025

Alla cortese attenzione del personale assunto a T.D.

Oggetto: Invito a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie nei periodi di sospensione delle lezioni

Gentilissimi,

vi invito, ai sensi della normativa vigente, a presentare istanza per la fruizione delle ferie, nei periodi di sospensione delle lezioni previste dal calendario scolastico e nel periodo che intercorre tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, a esclusione dei giorni in cui sono previsti impegni di carattere collegiale.

Preciso che la disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni. Di seguito, riporto le principali fonti normative che regolano la materia.

- a) L'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
- b) la nota 32937 del 06/08/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha fornito parere in merito alla possibilità di pagare le ferie maturate, se il rapporto di lavoro si è risolto prima del 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 che, per l'appunto, ha abrogato l'istituto dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute;
- c) la nota MEF — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato — prot. 72696 del 04/09/2013 con cui detto Ministero fornisce chiarimenti per la corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruiti dal personale docente, educativo ed ATA (c.d. "monetizzazione delle ferie non fruiti") nell'a.s. 2012/13;
- d) l'art. 19 del CCNL 29/11/2007;
- e) il D.L. n. 95/2012 all'articolo 5 c. 8, che ha posto l'obbligo di fruire le ferie, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione, disapplicando quanto disposto dal CCNL 29/11/2007, in particolare l'art. 19, comma 2 terzo periodo, a far data dal 7 luglio 2012;
- f) la legge di Stabilità per il 2013, art. 1 comma 54, in cui si dispone che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di usufruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche;
- g) la deroga introdotta dalla Legge di Stabilità, all'art. 1, comma 55, che consente la monetizzazione delle ferie "per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario

o docente con contratto fino al termine delle lezioni o fino al termine delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie";

- h) la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013). Art. 55, la quale stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
- i) l'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 16715/2024
- j) il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021. a. Art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.
- k) l'art. 35 del medesimo CCNL 2019/2021
- l) la Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021 la quale chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruite è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come
 - decesso;
 - malattia e infortunio;
 - risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;
 - congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, il personale docente e non docente a tempo determinato, in assenza di domanda volontaria, perderà il diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva.

Per il personale a tempo indeterminato il quadro normativo non è variato.

Ringrazio per la consueta collaborazione.

La Dirigente

Prof. ssa Cinzia Fenu

(firma autografa sostituita dall'indicazione
a stampa ai sensi del D.lgs. 39/1993 art.3,c.2)